



10.2011

ASSICURAZIONE PER LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI

CONTRIBUTI

I tassi praticati per l'AVS/AI/IPG (lavoratori dipendenti e indipendenti) sono invariati.

ANNUNCIO D'ENTRATA AVS

Conformemente all'art. 136 OAVS, il datore di lavoro notifica ogni nuovo dipendente alla cassa di compensazione AVS nel corso del mese successivo all'entrata in funzione. Ciò ci permetterà di rilasciare un attestato di assicurazione.

ADEGUAMENTO DEL BUDGET DEI CONTRIBUTI

Per i contributi salariali dei vostri dipendenti

Se la massa salariale subisce variazioni notevoli, è indispensabile ricevere una vostra comunicazione tempestiva in tal senso, affinché sia possibile correggere i vostri contributi d'acconto.

Per i contributi personali dei lavoratori indipendenti

Se il reddito stimato supera del 25% quello notificato, è altrettanto fondamentale ricevere una comunicazione al riguardo, affinché sia possibile procedere a un adeguamento dei contributi d'acconto ed evitare quindi la fatturazione di interessi di mora.

CONTEGGI DEI SALARI PER L'ANNO 2011

Ad inizio dicembre 2011 riceverete i formulari dei conteggi.

Vi preghiamo di compilare imperativamente il riepilogo dei salari, di sottoscriverlo e di restituircelo accompagnato dalle diverse liste entro il 30 gennaio 2012. Vi ricordiamo che il conteggio finale sarà accettato soltanto se il suddetto riepilogo è inviato, debitamente compilato e firmato.

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

CONTRIBUTI

I tassi praticati per l'AD (2.20%) e l'AD complementare (1%) sono invariati.

ASSICURAZIONE MATERNITÀ

RICHIESTA D'ASSEGNO

Vi ricordiamo che il formulario 318.750 «richiesta d'assegno» deve essere firmato sia dal datore di lavoro che dall'assicurata. Per il trattamento della richiesta è necessario allegare una copia dell'atto di nascita o del libretto di famiglia.

ASSEGNI FAMILIARI

CONTRIBUTI

Con riserva di modifiche a livello cantonale, i tassi di contribuzione degli assegni familiari sono invariati nella maggior parte dei cantoni. Le eventuali variazioni sono comunicate separatamente.

RAFAM – REGISTRO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI

Il registro degli assegni familiari è entrato in vigore all'inizio del 2011.

Al fine di rispondere alle esigenze in materia, vi preghiamo di notificarci tempestivamente ogni variazione relativa alla situazione familiare che possa influire sul diritto agli assegni familiari (ad esempio matrimonio, separazione, divorzio, nascita di un figlio ecc.) nonché le date di uscita delle persone aventi diritto.

ASSEGNI FAMILIARI PER LAVORATORI INDIPENDENTI

Alcuni cantoni riconoscono il diritto agli assegni familiari per i lavoratori indipendenti. Dal 1° gennaio 2012, gli assegni familiari a favore di questi lavoratori indipendenti non saranno più versati in contanti ma saranno dedotti direttamente alla fattura dei contributi personali AVS.

IMPORTI DIFFERENZIALI NELL'UNIONE EUROPEA

Dal 1° gennaio 2012, gli importi differenziali nell'Unione Europea risultanti dagli assegni familiari saranno calcolati tenendo conto di un tasso di cambio comunicato trimestralmente dall'UFAS. Gli affiliati interessati da tali misure riceveranno un nuovo riconoscimento del diritto all'inizio di ogni trimestre.

MODIFICA DELLA LEGGE FEDERALE PER IL 2013

La legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 24 marzo 2006 è stata modificata con effetto dal 1° gennaio 2013.

Da questa data, i lavoratori indipendenti avranno la possibilità di beneficiare degli assegni familiari. Sarà così realizzato il principio «un figlio, un assegno».

Vari cantoni stanno attualmente modificando la loro legge per adeguarla alla modifica della legge federale. Alcuni di essi hanno avviato una procedura di consultazione e gli organismi centrali delle varie associazioni possono esprimersi in merito.

HOTELA trasmette le pratiche direttamente ai responsabili delle varie associazioni fondatrici.

PERDITA DI GUADAGNO IN CASO DI MALATTIA

PREMI

Per la maggior parte dei clienti, i loro premi d'assicurazione sono invariati.

ANNUNCIO DI CASI DI INCAPACITÀ AL LAVORO

Ricordiamo quanto sia importante notificare tempestivamente i casi d'incapacità al lavoro. Una notifica rapida ci permette infatti una gestione più efficiente dei casi e, di conseguenza, un versamento più celere dell'indennità.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI OBBLIGATORIA (LAINF) E COMPLEMENTARE (LAINFC)

PREMI

I nostri premi d'assicurazione LAINF e LAINFC sono invariati.

OBBLIGO DI INFORMARE DEGLI ASSICURATORI E DEI DATORI DI LAVORO

Ai sensi della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni, l'assicuratore deve provvedere affinché i datori di lavoro siano debitamente informati in merito all'applicazione della legge e trasmettano ai propri dipendenti tutte le indicazioni del caso.

Abbiamo approntato un compendio nel quale sia voi che i vostri dipendenti troverete tutte le indicazioni utili al riguardo e, in particolare, una nota informativa sul diritto dei lavoratori che lasciano l'impresa di concludere un'assicurazione mediante accordo, qualora non siano assicurati d'obbligo presso un altro datore di lavoro.

Vi suggeriamo di rendere questo compendio disponibile a tali dipendenti. Può essere scaricato dal nostro sito (<http://www.hotela.ch/it/download/laa/reglements/reglements.asp>).

OTTIMIZZAZIONE DELLA VOSTRA COPERTURA ASSICURATIVA

Se desiderate ottimizzare la copertura assicurativa LAINF dei vostri dipendenti attraverso un'indennità giornaliera complementare, un capitale garantito in caso di decesso, un capitale garantito in caso di invalidità o spese di guarigione in divisione privata, non esitate a contattare il/la vostro/a consulente.

PREVIDENZA PROFESSIONALE

CONTRIBUTI

Non sono previsti cambiamenti per i nostri piani di previdenza professionale.

ADEGUAMENTI DEL REGOLAMENTO

Le modifiche formali che vi abbiamo comunicato lo scorso luglio saranno disponibili sul nostro sito (<http://www.hotela.ch/it/download/lpp/reglements/reglements.asp>) dal 1° dicembre 2011.

IMPORTI LIMITE

Vi ricordiamo gli importi limiti importanti per il calcolo dei contributi LPP:

	Importi applicabili	
Soglia d'accesso	CHF	20'880.-
Salario coordinato annuo minimo	CHF	3'480.-
Deduzione di coordinazione annua	CHF	24'360.-
Limite superiore del salario annuo*	CHF	83'520.-

* unicamente per i piani di base

Il calcolo dei contributi si baserà sui seguenti elementi:

Salario AVS (12 mesi)				Salario coordinato LPP (12 mesi)			
Da	CHF	0.-	a	CHF	20'879.-	CHF	0.-
Da	CHF	20'880.-	a	CHF	27'840.-	CHF	3'480.-
Da	CHF	27'841.-	a	CHF	83'520.-	Salario AVS meno	CHF 24'360.-
Da	CHF	83'521.-**	a	CHF	334'080.-	Salario AVS meno	CHF 24'360.-

** unicamente per i piani «PLUS»

RINGRAZIAMENTI

Un'attuazione precisa e rigorosa delle procedure di notifica semplifica enormemente il nostro lavoro e ci permette di offrirvi servizi di qualità ineccepibile.

Desideriamo quindi ringraziarvi per la preziosa collaborazione.

ESPERIENZA E PROFESSIONISMO.

igeho

PADIGLIONE 2.1./STAND D20



WWW.HOTELA.CH